



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

**e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (PRESTIGIACOMO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)

e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2009

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Analisi tecnico-normativa	»	27
Disegno di legge	»	43
Testo dei Protocolli in lingua ufficiale e facente fede:		
Protocollo nell'ambito delle foreste montane	»	45
Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile	»	57
Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie	»	71
Protocollo nell'ambito della difesa del suolo	»	79
Protocollo nell'ambito dell'energia	»	95
Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati	»	109
Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato	»	129
Protocollo nell'ambito del turismo	»	143
Protocollo nell'ambito dei trasporti	»	157

ONOREVOLI SENATORI. - L'allegato disegno di legge reca la ratifica dei seguenti Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi:

- A) Foreste montane;
- B) Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
- C) Composizione delle controversie;
- D) Difesa del suolo;
- E) Energia;
- F) Protezione della natura e tutela del paesaggio;
- G) Agricoltura di montagna;
- H) Turismo;
- I) Trasporti.

La Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori:

- 1. popolazione e cultura;
- 2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
- 3. salvaguardia della qualità dell'aria;

- 4. difesa del suolo;
- 5. idroeconomia;
- 6. protezione della natura e tutela del paesaggio;
- 7. agricoltura di montagna;
- 8. foreste montane;
- 9. turismo ed attività di tempo libero;
- 10. trasporti;
- 11. energia;
- 12. economia dei rifiuti.

Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un Protocollo *ad hoc*, per l'adesione «tardiva» del Principato di Monaco alla Convenzione.

In particolare sono stati già approvati e firmati i nove Protocolli su indicati.

Organo decisionale della convenzione è la Conferenza delle Parti contraenti, che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali quelli di esaminare l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, costituire i gruppi di lavoro necessari, prendere decisioni in materia finanziaria, deliberare le misure idonee alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla Convenzione e approvare i Protocolli.

Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che abbiano ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato permanente sono quelli di raccogliere e valutare le informazioni e le documentazioni delle Parti, riferire alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da esso adottate ed insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza.

A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999 con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione, ha anche istituito una sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Compito principale affidato dalla legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla Convenzione d'intesa con il Ministero dell'ambiente - cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del Trattato - e con le altre Amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli.

ESAME DELL'ARTICOLATO DEI PROTOCOLLI:

A) *Protocollo «Foreste montane»*

Il Protocollo attuativo «Foreste montane» è stato firmato dall'Italia a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996.

Obiettivo del Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di conservare le foreste montane come *habitat* quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di incrementarle e di migliorare la loro stabilità.

In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché soprattutto:

- a) siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturale;
- b) sia perseguita una costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte al sito;
- c) sia impiegato un materiale di riproduzione forestale autoctono;
- d) siano evitate erosioni e compattazione del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Il Protocollo inoltre prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

- 1. *strategie, programmi e progetti*;

- 2. *misure specifiche*;
- 3. *monitoraggio e controllo*.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

«considerare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo anche in connessione ad altri aspetti quali:

- a) inquinamento atmosferico;
- b) popolamenti di ungulati;
- c) pascolo boschivo;
- d) valorizzazione ricreativa;
- e) valorizzazione economico forestale;
- f) rischi di incendi boschivi;
- g) personale addetto.

Misure specifiche: per quanto attiene le misure specifiche della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

provvedere affinché siano predisposti gli elementi fondamentali necessari alla pianificazione forestale. Questi comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché un rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive (articolo 5);

attribuire priorità alle foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste «protettive», tenuto conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio (articolo 6);

provvedere, ove prevale la funzione economica e i rapporti economici regionali lo rendano necessario, affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione residente (articolo 7);

adottare misure per le foreste montane capaci di assicurare (articolo 8):

a) la loro efficacia per l'approvvigionamento delle risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;

b) la loro diversità biologica;

c) la fruizione della natura e la ricreazione;

adottare interventi, accuratamente pianificati e realizzati, che assicurino l'accesso alle foreste montane, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio (articolo 9);

istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché gestirle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e della ricerca, sospendendo ogni utilizzazione o adattandola agli scopi della riserva (articolo 10).

Monitoraggio e controllo: per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 16);

esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di apportare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 17).

B) *Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile»*

Il Protocollo attuativo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è:

a) riconoscere la peculiarità delle Alpi nel quadro delle politiche nazionali e europee;

b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;

c) gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;

d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;

e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;

f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;

g) favorire le pari opportunità della popolazione residente nello sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle competenze territoriali;

h) tenere conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi.

Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

1. *strategie, programmi e progetti;*
2. *misure tecniche;*
3. *monitoraggio e controllo.*

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare gli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, nonché concertati con gli enti territoriali confinanti, dov'è il

caso, anche a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali (articolo 8).

Tali piani e/o programmi comprendono, al livello più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, tra l'altro (articolo 9):

- a) misure atte ad assicurare e garantire lo sviluppo economico regionale;
- b) misure atte a favorire le aree rurali;
- c) misure finalizzate alle aree urbanizzate;
- d) misure volte alla protezione della natura e del paesaggio;
- e) misure atte a migliorare il settore trasporti.

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione, lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento (articolo 17);

verificare la misura in cui i provvedimenti attuativi contribuiscono al raggiungimento ed allo sviluppo degli obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo (articolo 18).

C) Protocollo «Composizione delle controversie»

Il Protocollo aggiuntivo «Composizione delle controversie» è stato firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza della Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

L'obiettivo del trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti, insorga una controversia relativamente all'interpreta-

zione oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo Protocollo attuativo.

Questo relativo alla «Composizione delle controversie» è un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo della Convenzione per la protezione delle Alpi proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione stessa.

Tale sistema prevede, in prima istanza, un *procedimento di consultazione* che le Parti devono intraprendere per cercare di risolvere in modo pacifico l'eventuale controversia tra loro insorta e, in seconda istanza, una *procedura arbitrale* cui le Parti dovranno ricorrere qualora non siano riuscite a raggiungere un accordo in sede di consultazione (articoli 1 e 2).

Una volta iniziata la procedura arbitrale vera e propria, ogni Parte dovrà nominare il proprio arbitro, mentre il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai (due) membri già nominati dalle Parti (articolo 3). Se più Parti dovessero trovarsi d'accordo circa l'attuazione o l'applicazione della Convenzione, potranno insieme nominare un (solo) arbitro, mentre la contro-Parte (o le controParti) nomineranno il secondo.

L'assenza di una Parte o la sua mancata difesa non costituirà un ostacolo al regolare svolgimento del procedimento (articolo 10).

Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro sei mesi dalla data della sua effettiva costituzione (articolo 11).

Le spese del tribunale saranno, di norma, poste a carico delle Parti contendenti in parti uguali (articolo 13).

Il Presidente del tribunale arbitrale dovrà comunicare il lodo arbitrale (da pronunciare entro sei mesi dalla data della sua costituzione) a tutte le Parti contendenti ed alla Presidenza della Convenzione delle Alpi. La Presidenza, conseguentemente, dovrà comunicare il lodo a tutte le Parti contraenti ed agli

osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione (articolo 14).

D) Protocollo «Difesa del suolo»

Il Protocollo attuativo «Difesa suolo» è stato firmato dall'Italia a Bled, il 16 ottobre 1998.

Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere ed attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale. Primo *obiettivo* del trattato è quindi quello di garantire e mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).

Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, ed in particolare:

adottare le misure giuridiche ed amministrative, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità nazionali, necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino;

privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo (articolo 2);

considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le altre politiche che possono interessare il territorio alpino (articolo 3);

cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio;

predisporre ed armonizzare *data-base* allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino (articolo 5).

Per fare fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato misure specifiche da adottare, ed in particolare:

delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in particolar modo, per quelle formazioni di suoli e rocce che abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la documentazione della storia della terra (articolo 6);

tenere conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo «Pianificazione territoriale e Sviluppo sostenibile» (articolo 7);

contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di contenere l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo (articolo 7);

utilizzare materie sostitutive alle risorse minerarie al fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);

conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba (articolo 9);

cartografare e registrare in catasti le aree alpine minacciate dai rischi geologici ed idrologici, delimitando le zone a rischio (articolo 10);

rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo 11);

evitare gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 14);

ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).

E) Protocollo «Energia»

Il Protocollo attuativo «Energia» è stato firmato dall'Italia a Bled, il 16 ottobre 1998.

Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).

Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di *impegni fondamentali* che le Parti si sono impegnate a rispettare, ed in particolare:

armonizzare la pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia con riguardo alle esigenze di tutela all'ambiente;

perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale;

contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;

verificare la compatibilità con l'ambiente alpino di eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture, valutandone

l'impatto e gli effetti territoriali e socio-economici (articolo 2).

Per fare fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare ed attuare *specifiche misure*, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, ed in particolare:

promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno energetico nel territorio, della disponibilità di fonti locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle emissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);

promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili (quali l'energia idrica, solare e biomassa) e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);

assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica (articolo 7);

garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione all'energia elettrica e/o di calore da combustibili fossili (articolo 8);

incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia nucleare ed alle centrali nucleari che potrebbero avere effetti nell'ambito alpino (articolo 9);

perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti ed alla distribuzione di energia (articolo 10);

definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo 11);

sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e per le modifiche di in-

stallazioni energetiche di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto ambientale (articolo 12).

F) *Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio»*

Il Protocollo attuativo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale ed il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali (articolo 1).

Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una serie di *impegni fondamentali* che le Parti si impegnano a rispettare, ed in particolare:

cooperare a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione ed il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione;

cooperare al fine dell'interconnessione a rete dei biotipi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione ed il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio;

cooperare al fine dell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche (articolo 3).

Per fare fronte a questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare ed attuare *specifiche misure*, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, ed in particolare:

predisporre, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, modelli, programmi e piani idonei a realizzare gli obiettivi concordati per proteggere la natura ed il paesaggio nel territorio alpino (articolo 7);

adottare le misure necessarie alla conservazione e allo sviluppo degli *habitat* naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche (articolo 8);

valutare, nei casi di misure e progetti pubblici o privati capaci di compromettere la natura o il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico (articolo 9);

ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio, tenendo in considerazione gli interessi della popolazione locale (articolo 10);

conservare e gestire le aree già protette e delimitare nuove aree da proteggere (articolo 11);

promuovere l'istituzione e la gestione dei parchi nazionali (articolo 11, comma 2);

assumere misure idonee alla conservazione dei biotipi, naturali e quasi naturali, e delle specie animali e vegetali autoctone, provvedendo, in particolare, ad assicurare *habitat* sufficientemente estesi (articoli 13 e 14);

vietare la cattura, il possesso, il disturbo e l'uccisione di determinate specie animali (articolo 15);

promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali autoctone, nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari (articolo 16);

vietare l'introduzione artificiale di specie animali e vegetali selvatiche in regioni in cui tali specie non risultano comparse in modo naturale (articolo 17);

assicurare che il rilascio nell'ambiente di organismi mutati con tecniche genetiche avvenga solo in seguito ad una valutazione formale con esito positivo (articolo 18).

G) *Protocollo «Agricoltura di montagna»*

Il Protocollo attuativo «Agricoltura di montagna» è stato firmato dall'Italia a Chambéry (Francia), nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

L'obiettivo generale del Protocollo (capitolo I), che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevede:

- la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo sostanziale (articolo 1, comma 1), mediante:

la permanenza della popolazione e il mantenimento di attività economiche sostenibili;

la salvaguardia delle basi naturali della vita;

la prevenzione dei rischi naturali;

la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale;

la cultura nel territorio alpino;

- lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna (articolo 1, comma 2).

Il Protocollo inoltre prevede una serie di impegni volti all'adozione di *specifiche misure* (capitolo II) a carico delle Parti. In particolare:

incentivazione dell'agricoltura di montagna (articolo 7);

pianificazione territoriale e paesaggio rurale (articolo 8);

sviluppare metodi di produzione e prodotti tipici conformi alla natura (articolo 9);

idoneità degli allevamenti ai siti e diversità genetica (articolo 10);

commercializzazione a favore dei prodotti di montagna (articolo 11);

sviluppo di un'economia agricola e forestale come unità (articolo 13);

creazione di ulteriori fonti di reddito (articolo 14);

miglioramento delle condizioni di vita e lavoro (articolo 15).

H) *Protocollo «Turismo»*

Il Protocollo attuativo «Turismo» è stato firmato dall'Italia a Bled, il 16 ottobre 1998.

L'obiettivo «generale» previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo 1).

Il Protocollo inoltre prevede una serie di impegni volti ad adottare *specifiche misure* a carico delle Parti. In particolare:

1. pianificazione e orientamenti;
2. misure tecniche;
3. monitoraggio e controllo.

Pianificazione e orientamenti: per quanto attiene la strategia generale della politica del turismo le Parti contraenti si impegnano a:

provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, capaci di tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);

incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche, sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in cui venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):

a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo svi-

luppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;

favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'arco alpino, e riguardante, in particolare (articolo 7):

a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale;

b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e ripristino di quelle esistenti nei paesi);

c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici;

d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate;

pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione ed il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti (articolo 8).

Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche le Parti contraenti si impegnano a:

stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale, una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al momento della decisione (articolo 9);

delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo criteri ecologici, zone di preservazione in cui si rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);

attuare una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, mo-

dernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti (articolo 11);

condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con priorità alle specie di origine locale (articolo 12);

favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e ad incentivarne l'uso da parte dei turisti (articolo 13);

provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi (articolo 14);

definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, in particolare modo nei settori protetti, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti (articolo 15);

limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori degli aerodromi, il trasporto ed il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi (articolo 16);

studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli (articolo 17);

incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il con-

trollo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 25);

esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 26).

I) Protocollo «Trasporti»

Il Protocollo attuativo «Trasporti» è stato firmato dall'Italia a Bled, il 16 ottobre 1998.

L'obiettivo «generale» previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire è:

l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a:

ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro *habitat* (articolo 1, comma 1, lettera a));

contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche (articolo 1, comma 1, lettera b));

limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali (articolo 1, comma 1, lettera c));

garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente supportabile (articolo 1, comma 1, lettera d));

assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori (articolo 1, comma 1, lettera e));

osservare i principi di precauzione, prevenzione e causalità (articolo 1, comma 2).

Il Protocollo inoltre prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono essere divise in tre differenti livelli:

1. *strategie, programmi e progetti*;
2. *misure tecniche*;
3. *monitoraggio e controllo*.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a:

attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera (articolo 7, comma 1);

realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).

Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:

promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico eco-compatibile e orientati agli utenti (articolo 9);

sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (articolo 10);

potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, comma 2);

astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, comma 1);

realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;

ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo;

limitare e all'occorrenza vietare il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi (articolo 12);

migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter fare fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12, comma 2);

valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione (articolo 13);

creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza automobile (articolo 13, comma 2);

applicare il principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (articolo 14).

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si impegnano a:

registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti attuativi (articolo 15);

adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e predisporre *standard* e indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (articolo 16).

La formulazione del Protocollo Trasporti presenta la possibilità d'interpretazioni estensive, in particolare, è stato osservato che:

l'articolo 8 prevede l'obbligo di concertazione fra gli Stati interessati per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio alpino, sembra poter attribuire ad un Paese membro un diritto di veto sulle decisioni degli altri Paesi parte;

l'articolo 11 detta le condizioni di realizzazione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, al comma 2, lettera *a*), si riferisce ad interventi di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, rendendo possibile l'autorizzazione all'introduzione di costi aggiuntivi rispetto a quanto concordato ed accettato dagli Stati membri della CE nell'adozione della direttiva cosiddetta «Eurovignetta».

In occasione della discussione svolta in sede europea, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata dei menzionati articoli.

La CE ed il Consiglio hanno accettato detta richiesta, adottando il testo che si riporta:

«Il Consiglio e la Commissione confermano che il contenuto del protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore trasporti (Protocollo sui trasporti) è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione

del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'UE definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento "Maro Polo"».

La Comunità promuoverà attivamente l'interpretazione del Protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti nel dialogo sulle questioni relative ai trasporti con i Paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione.

Il Consiglio e la Commissione ribadiscono inoltre che l'adesione della Comunità europea al Protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalle condizioni alle quali hanno aderito singolarmente.

Al fine di scongiurare dissonanze fra gli atti comunitari e gli atti nazionali, si ritiene d'indicare chiaramente al momento della ratifica del Protocollo trasporti, l'interpreta-

zione data in sede europea, affinché venga recepita.

Oltre a tutti questi obblighi, generali e specifici, i Protocolli tutti (fatta eccezione per il Protocollo relativo alla «Composizione delle controversie») prevedono una serie di impegni miranti alla ricerca, all'osservazione sistematica, alla formazione dell'informazione (capitolo III), nonché ad una serie di controlli idonei a valutare l'attuazione dei trattati in esame (capitolo IV).

Infine, i capitoli V dettano le disposizioni finali, comuni a tutti i Protocolli della Convenzione, riguardanti la validità formale dei Protocolli e le modalità di firma e ratifica. In tal senso è opportuno ricordare che i Protocolli entreranno in vigore il terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, ad eccezione del «Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione», per la cui entrata in vigore è richiesta la ratifica da parte di tutti gli altri Paesi (Parti contraenti) della Convenzione (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein).

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. vari comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art.... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 2 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli :

riunioni per l'attuazione dei Protocolli; attuazione dei programmi tecnologici sostenibili, contribuzione alla ricerca ed osservazione sistematica; redazione di rapporti periodici al Comitato permanente, raccolta dei dati sui risultati raggiunti e loro divulgazione; inventari, creazione di una banca dati.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Importi stanziati in base alle disponibilità del Ministero competente.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 445.000	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	445.000	-	-
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	445.000	-	-

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Legge articolo comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	445.000	-	-
---------------------------------	----------------	---	---

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

In generale, l'attuazione dei Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi comporta da parte dell'Italia un duplice ordine di implicazioni, per promuovere:

a) gli adempimenti che rientrano nell'ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato interessate, ed in generale:

- promozione e scambio di tecnologie;
- sviluppo di strategie, politiche e programmi;
- scambi di informazione;

b) gli adempimenti che non sono previsti nell'ambito della legislazione vigente, quali:

b1) la promozione di progetti pilota tesi all'attuazione di programmi tecnologici sostenibili nelle materie d'elezione della Convenzione, quali:

- 1 - popolazione e cultura;
- 2 - pianificazione territoriale;
- 3 - salvaguardia della qualità dell'aria;
- 4 - difesa del suolo;
- 5 - idroeconomia;
- 6 - protezione della natura e tutela del paesaggio;
- 7 - agricoltura di montagna;
- 8 - foreste montane;
- 9 - turismo;
- 10 - trasporti;
- 11 - energia;
- 12 - economia dei rifiuti.

L'attività di promozione di progetti pilota nei suddetti settori, unitamente alla promozione e armonizzazione della ricerca e l'osservazione sistemica in stretta collaborazione con le altri Parti contraenti, comporta una spesa di euro 380.000 per l'anno 2009. All'attività di osservazione sistemica che potrà proseguire negli anni successivi, si provvederà con le ordinarie risorse delle amministrazioni coinvolte finalizzate a tale tipologia di attività;

b2) creazione di una banca dati e predisposizione di un inventario affinché i risultati della ricerca e dell'osservazione regolare dei fenomeni a livello nazionale siano raccolti in un sistema informativo accessibile al pubblico.

Al riguardo, per la predisposizione di un inventario sullo stato di fatto dei settori disciplinati dai Protocolli, nonché, la creazione di siti allo scopo di informare ed aggiornare la pubblica opinione in relazione alle misure prese per attuare i Protocolli, viene prevista una spesa di euro 20.000 per l'anno 2009, mentre per la creazione di una banca dati, viene prevista

una spesa di euro 45.000 per l'anno 2009. Anche per l'attività di aggiornamento della banca dati a regime si potrà provvedere con le ordinarie risorse delle amministrazioni coinvolte finalizzate a tale tipologia di attività.

RIEPILOGO SPESE

	Anno	2009	2010	2011
Promozione e sviluppo di progetti pilota	Euro	380.000	-	-
Scambio di informazioni (inventari, siti, banca dati)	<u>Euro</u>	<u>65.000</u>	-	-
Totale	Euro	445.000	-	-

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Il provvedimento in esame si rende necessario per dare attuazione a nove specifici Protocolli attuativi alla Convenzione delle Alpi, firmati dall'Italia tra il 1994 ed il 2000, e per dare conseguentemente, concreta attuazione alla Convenzione delle Alpi stessa (ed ai settori specifici da essa disciplinati), firmata dall'Italia il 7 novembre 1991 e ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed entrata in vigore il 9 marzo 1995 tra i Paesi firmatari dell'Arco alpino (ovvero, come già ricordato, tra Italia, Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Numerosi provvedimenti sono stati già adottati dall'Italia, negli anni scorsi, finalizzati alla protezione della natura e del paesaggio, della difesa del suolo, della pianificazione territoriale, dello sviluppo sostenibile, del miglioramento della situazione energetica, della salvaguardia delle foreste, della valorizzazione del turismo, dell'ambiente e della salute umana contro gli effetti dei trasporti.

Tra questi provvedimenti, in relazione a ciascun Protocollo, in particolare si ricorda:

A) «*Foreste montane*»

– Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2000, Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2000, di cui al regolamento CEE n. 2158/92, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

– Deliberazione del CIPE n. 183/99 del 5 novembre 1999: Cofinanziamento del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, di cui al regolamento CEE n. 3528/86, modificato dal regolamento CE n. 307/97, per l'anno 1999.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1997: Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

– Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 22 novembre 1994, n. 750: Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

– Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008: Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali.

B) «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile»

– Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63: Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

L'articolo 131, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal citato decreto legislativo n. 63 del 2008, recita: «Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che [...] intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici [...] rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.»

Inoltre, il decreto legislativo n. 63 del 2008, con l'articolo 2, contenente modifiche alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina la pianificazione paesaggistica affinché garantisca la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche assicurando, al contempo, la riqualificazione delle aree degradate e dismesse ed un minor consumo del territorio.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008: Approvazione dello statuto dell'Ente italiano montagna (EIM).

– Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

L'articolo 3-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal citato decreto legislativo n. 4 del 2008, recita: «1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante [...] deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile [...]».

Il decreto legislativo in questione, inoltre, dispone: «Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)», sostituendo la parte II, titolo I, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

– Legge regionale Lombardia 14 marzo 2008, n. 4: Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005, inserito dalla citata legge regionale n. 4 del 2008, si afferma: «La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.».

– Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 12 novembre 1997, n. 34: Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale e urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

– Legge regionale Valle D'Aosta 1° ottobre 1996: Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

– Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 agosto 1996, n. 32: Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.

– Decreto del Ministro dell'ambiente 18 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000: Bando relativo al co-finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

D) «Difesa suolo»

– Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63: Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

Il decreto legislativo n. 63 del 2008, con l'articolo 2, contenente modifiche alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, disciplina la pianificazione paesaggistica affinché garantisca la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche assicurando, al contempo, la riqualificazione delle aree degradate e dismesse ed un minor consumo del territorio.

– Legge 18 maggio 1989, n. 183: essa prevede norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che ha come scopo quello di assicurare la difesa del suolo, appunto, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (articolo 1, comma 1). Per ottenere questi risultati, si avvale del piano di bacino, «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione

del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990: il decreto in esame costituisce un atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione e dell'adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

- Legge 7 agosto 1990, n. 253: questa legge inserisce nell'ordinamento delle «disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1992: questo decreto rappresenta un atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; esso introduce, infatti, norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 1993: anch'esso costituisce un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale.

- Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: il seguente decreto fissa le modalità da seguire negli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, intitolato: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

- Legge 5 gennaio 1994, n. 37: essa stabilisce norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri per la redazione di piani di bacino.

E) «Energia»

- Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, ha introdotto i primi elementi per liberalizzare la produzione dell'energia in Italia. Infatti ha disposto la regolamentazione di numerosi settori, tra i quali ricordiamo gli impianti idroelettrici e gli elettrodotti, gli idrocarburi e la geotermia, gli autoproduttori e le imprese elettriche locali.

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», fissa i principi generali idonei a rendere operativo il piano energetico nazionale (PEN) ed, in modo specifico, per conseguire il risparmio energetico, demandando ad una serie di decreti attuativi la definizione di strumenti normativi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare i processi di trasformazione dell'energia;
- ridurre i consumi di energia;
- migliorare i consumi di energia.

- Legge 25 agosto 1991, n. 282, che reca norme per la riforma dell'ENEA.

- Decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1992, recante: agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476: il decreto ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

- Legge 31 gennaio 1994, n.97, recante nuove disposizioni per le zone montane. In particolare la legge stabilisce che l'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, come aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, regolamento recante la disciplina di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il regolamento stabilisce che il permesso di prospezione di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pro-

nuncia di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio dell'impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I;

per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

- Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, il quale ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625: tale decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

- Regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, esso impone l'adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico (Programma *Synergy*).

- Legge 10 novembre 1997, n. 415: con questa legge si è provveduto alla ratifica ed all'esecuzione del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni.

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ot-

tobre 1998, recante una disciplina sulle modalità di applicazione dell'etichettatura a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico.

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

La manovra 2009 indica tra i suoi obiettivi in campo energetico (articolo 7 del citato decreto-legge n. 112 del 2008), tra l'altro, la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). La legge finanziaria 2008 contiene numerosi provvedimenti riguardanti la politica energetica, tra cui:

- la necessità, a partire dal 1° gennaio 2009, per gli edifici di nuova costruzione del rilascio della certificazione energetica (articolo 1, comma 288). A decorrere dal 1° gennaio 2009, inoltre, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 289);

- misure per l'incentivazione e la promozione all'utilizzo delle fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 136 a 140, da 144 a 146, 149, da 164 a 174 e 176);

- creazione di un fondo per il risparmio energetico e messa al bando di elettrodomestici con forti consumi di energia (articolo 2, comma 162) al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'importanza del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.

- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

- Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 aprile 2008, n. 1092, approvazione, per l'anno 2008, del bando per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla legge provinciale n. 14 del 1980, e successive modificazioni, in attuazione e a parziale modifica della deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2007, n. 2744.

- Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 7 dicembre 2007, n. 2744, riguardante nuove direttive per l'attuazione della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, e successive modificazioni, e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007.

F) «Protezione della natura e tutela del paesaggio»

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2000, n. 425, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 3 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000: Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000.

- Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

- Deliberazione della Giunta regionale Veneto 15 novembre 2000, n. 60, Piano per il Parco nazionale Dolomiti bellunesi.

- Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 luglio 2000, n. 993: approvazione del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- Deliberazione della Giunta regionale Veneto 30 giugno 2000, n. 2014: Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette.

- Legge regionale Valle d'Aosta 25 maggio 2000, n. 12: Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale.

- Deliberazione del CIPE n. 202/99 del 21 dicembre 1999: Convenzione n. 187/90. Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a supporto della attività turistica, dello sport e del tempo libero.

- Legge 14 ottobre 1999, n. 403: Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.

- Decreto del Ministro per le politiche agricole 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1999: Disciplina delle zone di tutela biologica.

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali, nonché della flora e fauna selvatiche.

- Regolamenti (CE) nn. 938/97 e 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997: regolamenti che modificano il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

- Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1997: Decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica.

- Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

In questo decreto legislativo si prevede la sostituzione dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004 (*Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio*), dove al comma 2 si afferma che il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del paesaggio; i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sostituisce la parte II, titolo I, «*Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione di incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)*» del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, viene previsto per tutte le ZPS l'obbligo, da parte di regioni e province autonome, della messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

G) «Agricoltura di montagna»

- Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

- Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

- Deliberazione del Consiglio regionale Lombardia 6 aprile 1993, n. 800, relativa a disposizioni attuative della legge regionale 30 novembre 1991, n. 30: Interventi finalizzati all'agricoltura in montagna.

- Legge regionale Veneto 18 gennaio 1994, n. 2, relativa a provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

- Legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane. Tali norme promuovono azioni di sviluppo e tutela della montagna negli interessi della collettività nazionale anche attraverso la diffusione di servizi sul territorio montano.

La legge rappresenta un importante strumento di incentivazione e sostegno allo sviluppo economico montano istituendo politiche di agevolazione economica e di intervento sulle attività produttive, favorendo la permanenza dei residenti nelle aree montane anche attraverso la promozione di attività imprenditoriali locali, allo scopo di contrastare lo spopolamento causato dalla mancanza di opportunità di lavoro e dalla carenza di servizi e infrastrutture.

- Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.

- Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

- Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo a disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- Legge provinciale di Trento 23 novembre 1998, n. 17, relativa a interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 settembre 2007 (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2007): Disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

H) «Turismo ed attività di tempo libero»

- Deliberazione del CIPE n. 24/99 del 19 febbraio 1999: cofinanziamento nazionale del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», di cui al regolamento CEE n. 2081/93, per le annualità 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1995 e 1996.

- Deliberazione del CIPE n. 39/2000 del 25 maggio 2000: Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell'attività turistica, dello sport e del tempo libero - Proroga della convenzione n. 187/90.

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1999: Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

- Deliberazione del CIPE n. 216/99 del 21 dicembre 1999: Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1999.

- Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 febbraio 1999, n. 72: regolamento recante istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

- Legge 29 novembre 1995, n. 513: modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Il turismo nella legge finanziaria 2008.

La legge finanziaria 2008 comprende delle misure il cui scopo è quello di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese nell'ambito del turismo balneare, montano e termale, (articolo 2, comma 193).

- Circolare del Ministero del commercio internazionale 13 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2007: Modalità per l'applicazione nel 2008 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

I contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

– Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158: Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico.

Gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale, regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.

– Piano strategico regionale per il turismo, dell'aprile 2008, predisposto dalla Giunta regionale del Piemonte in attuazione della deliberazione 19 dicembre 2005, n. 4. La valutazione ambientale strategica, elaborata dalla regione Piemonte, mette a punto una visione strategica dello sviluppo turistico condivisa dalle autorità pubbliche coinvolte e dagli altri maggiori *stakeholder* privati, al fine di verificare la sostenibilità ambientale dei piani di sviluppo turistico.

– Legge regionale Lombardia 26 maggio 2008, n. 16: Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della regione Lombardia.

– Deliberazione della Giunta regionale Veneto 15 luglio 2008, n. 1938: Sentieri alpini e vie ferrate. Criteri per l'esame dei progetti da parte della Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e per la loro successiva attuazione e gestione. Scheda tecnica. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo». Articolo n. 113, comma 1. Articolo 114, comma 2.

– Deliberazione della Giunta regionale Veneto 24 giugno 2008, n. 1662: Promozione dell'alpinismo. Trasferimento alle province delle risorse finanziarie per l'anno 2008. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 3, lettera *m*), e 117.

– Deliberazione della Giunta regionale Veneto 12 febbraio 2008, n. 204: Sviluppo dei sistemi turistici locali di interesse interregionale. Partecipazione della Regione alle proposte progettuali per l'annualità 2008. Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1227, e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158.

– Deliberazione della Giunta regionale Veneto 22 gennaio 2008, n. 2, Settore turismo: definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, articolo 113, comma 2.

– Deliberazione della Giunta regionale Veneto 27 novembre 2007, n. 3750, recante interventi a sostegno del settore turistico. Partecipazione della Regione alle proposte progettuali di interesse interregionale per l'annualità 2007. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1227, e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158.

I) *Trasporti*

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995. Tale decreto, con cui è stata recepita la direttiva n. 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi, vieta l'immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0.2 per cento in peso e di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo superiore a 0.05 per cento in peso.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1996. Il decreto in esame riguarda l'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono ed ha come scopo quello di «instaurare un sistema di sorveglianza, di scambio di informazioni, di gestione degli stati di attenzione e di allarme per la popolazione finalizzato al controllo dell'inquinamento da ozono» (articolo 1). Lo stesso decreto prevede anche quali devono essere, per la misura delle concentrazioni d'ozono, i metodi di riferimento (*in primis* quello dell'allegato III, e poi anche altri metodi al primo equivalenti, sulla base dei criteri stabiliti dal CENIA).

- Decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996. Con questo decreto sono state emanate disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria per l'anno 1997.

- Legge 4 novembre 1997, n. 413: Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzina e di idrocarburi aromatici totali nelle benzene è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume. A decorrere poi, dal 1° luglio 2000, è stabilita, con decreto del Ministro dell'ambiente (di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e previo parere delle competenti commissioni parlamentari) un'ulteriore riduzione del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, sulla base della normativa comunitaria. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I sindaci, secondo quanto previsto dall'articolo 3, potranno adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'articolo 4 differenzia le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti da quelle, invece, presso impianti preesistenti; le prime, dovranno essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori della benzina a partire dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 4, comma 2), mentre le altre pompe, e cioè quelle presenti in impianti preesistenti, dovranno essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina entro luglio 2000 (comma 3).

E per quanto concerne le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3, queste dovranno essere stabilite mediante l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità (previo parere delle competenti commissioni parlamentari). Tali modalità e tali termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti, sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, intitolato, appunto, regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzine presso i distributori.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998. Il decreto ha recepito ed attuato la direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496. Il regolamento, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore (previste nell'allegato B), in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998. Il decreto prevede una normativa relativa alla «mobilità sostenibile nelle aree urbane», ponendo a carico delle Regioni (entro il 30 giugno 1999) l'adozione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991. Secondo tale decreto, inoltre:

i sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, devono adottare le misure adeguate (ai sensi delle leggi sanitarie) per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996;

le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 27 marzo 1998, devono adottare il piano degli spostamenti casa-

lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione nel traffico.

- Direttiva del Ministro dei lavori pubblici 7 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998. Questa direttiva, relativa al controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), prevede ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada (che annuncia la potestà del sindaco di limitare, entro i centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale), il potere di attribuire ai sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento (individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991), di vietare la circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale 5 febbraio 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, in applicazione della direttiva comunitaria 92/55/CEE.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459. Tale regolamento, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, stabilisce appunto una serie di norme idonee a prevenire e a contenere l'inquinamento da rumore nascente dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Tali disposizioni sono da applicare:

alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in sfiancamento a quelle esistenti;

alle infrastrutture di nuova realizzazione.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163. Il decreto prevede un regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

- Decreto del Ministro dei trasporti 13 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999. Tale decreto ha recepito la direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998, la quale adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dei veicoli a motore.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. Tale regolamento reca norme idonee alla rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- Decreto del Ministro dei trasporti 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999. Il provvedimento prevede la concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Esso ha dato attuazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ed ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, abrogandone (a norma del comma 1 dell'articolo 13): il comma 1 dell'articolo 3; le lettere *a*), *b*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 4; gli articoli 20, 21, 22, 23; gli allegati I, II, III e IV.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1999. Esso prevede le procedure antirumore e identifica le zone di rispetto negli aeroporti.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 10 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2000. Il presente decreto, recante metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine, stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, le metodiche per il campionamento, per le analisi e per la valutazione dei risultati relativi ai controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine destinate all'immissione in consumo (articolo 1).

Si ricorda che al comma 1 dell'articolo 1, la legge n. 413 del 1997 fissa il contenuto massimo di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine carburanti, mentre al comma 3 dello stesso articolo prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro delle finanze, sia stabilita apposita metodica per il relativo controllo.

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

La manovra 2009 prevede misure per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale che incentivano anche la realizzazione di parcheggi di interscambio (articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008).

INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E SUI REGOLAMENTI ESISTENTI

Nel contenuto dei Protocolli non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento nazionale e/o comunitario. In particolare, per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo interno, non si ravvisa la necessità di emanare norme di adeguamento o di effettuare modifiche alla legislazione nazionale esistente, né sembrano necessari nuovi provvedimenti di natura amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLE
FORESTE MONTANE**

PROTOCOLLO "FORESTE MONTANE"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più ampio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;

- considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima;
- consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualità dell'aria, nonché per l'equilibrio idrico;
- tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini;
- considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;
- consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varietà di specie animali e vegetali;
- convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilità, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo è costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.

2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinché:
- siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;
 - sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;
 - sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;
 - siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Ciò vale soprattutto per i seguenti ambiti:

- a) Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.
- b) Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.
- c) Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.
- d) Utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.
- e) Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste.
- f) Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.
- g) Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.

Articolo 3

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Basi della pianificazione

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinché siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.

Articolo 6

Funzioni protettive delle foreste montane

1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.
2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 7

Funzione economica delle foreste montane

1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.

Articolo 8

Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane

Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino:

- la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;
- la loro diversità biologica
- la fruizione della natura e le funzioni ricreative.

Articolo 9

Accesso alle foreste

Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Articolo 10

Riserve forestali naturali

1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonché a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso.

2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine.

3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.

Articolo 11

Incentivazione e compensazione

1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficiente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10.
2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti, la proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive.
3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.

Articolo 12

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 13

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonché alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonché

progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalità e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.

Articolo 14

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformità ai contenuti del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 15

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16**Controllo del rispetto degli obblighi**

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 17**Valutazione dell'efficacia delle disposizioni**

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 18

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 19

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 27 febbraio 1996 nonché dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 20

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL
SVILUPPO SOSTENIBILE**

**PROTOCOLLO "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
SVILUPPO SOSTENIBILE"**

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini;

- coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonché come sede di importanti vie di comunicazione europea;
- considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilità degli ecosistemi pongono problemi di compatibilità con l'incremento della popolazione locale e non, nonché con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino;
- consapevoli che questo fabbisogno non è diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attività e dall'esodo rurale;
- considerato che in presenza di questi rischi è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attività dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;
- considerato che le politiche di pianificazione territoriale, già praticate in modo da ridurre le disparità e da rafforzare la solidarietà, debbono essere continuate e adattate, affinché esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali;
- coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;
- convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati;
- convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico;
- convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo;
- convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, può giustificare misure di sostegno adeguate;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono:

- a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;
- b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;
- c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente;
- d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;
- e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;
- f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;
- g) favorire le pari opportunità della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali;
- h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.

Articolo 2

Impegni fondamentali

Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di:

- a) rafforzare la capacità di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarietà;
- b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture;
- c) assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci;
- d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attività economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attività a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente;

- e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 3

Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile

Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo:

- a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversità delle regioni alpine;
- b) alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore;
- c) all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia;
- d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari;
- e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati;
- f) alla protezione contro i rischi naturali;
- g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo;
- h) al rispetto delle peculiarità culturali delle regioni alpine.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.

2. Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.

3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 5

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonché dell'approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 6

Coordinamento delle politiche settoriali

Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano già, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a mono economie, promuovendo la diversificazione delle attività e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.

Articolo 7

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 8

Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile è conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.
2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti.
3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali.
4. Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'è il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.

Articolo 9

Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare:

1. Sviluppo economico regionale
 - a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità;
 - b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoconomie;
 - c) misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego.

2. Aree rurali

- a) riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia;
- b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna;
- c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale;
- d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo;
- e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti.

3. Aree urbanizzate

- a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate;
- b) riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero;
- c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti;
- d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero;
- e) limitazione delle seconde abitazioni;
- f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuità con le costruzioni esistenti;
- g) conservazione dei siti urbani caratteristici;
- h) conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico.

4. Protezione della natura e del paesaggio

- a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali;
- b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose.

5. Trasporti

- a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali;
- b) misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente;
- c) misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto;
- d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato;
- e) misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.

Articolo 10**Compatibilità dei progetti**

1. Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la

natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti.

2. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.

Articolo 11

Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformità con il rispettivo diritto nazionale:

- a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse;
- b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale;
- c) provvedere ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione;
- d) assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale.

Articolo 12

Misure economiche e finanziarie

1. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure economiche e finanziarie.
2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11:
 - a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo;
 - b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti;
 - c) sostegno a progetti transfrontalieri.

3. Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Articolo 13

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 14

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 15

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 16

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 17

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 18

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 19

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 20

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica

del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 21

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

**PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE
DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE
CONTROVERSIE**

La Repubblica d’Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi),

nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.

Articolo 2

Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potrà intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informerà immediatamente tutte le Parti contraenti.

Articolo 3

Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verrà formato come segue:

- a) Ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente.
- b) Il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti.
- c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti.
- d) I posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente ha la facoltà di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.

2. Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, può chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.

Articolo 5

A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.

Articolo 7

A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvederà alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell'ambito della procedura.

Articolo 8

1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione:

- a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e
- b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.

Articolo 9

Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Articolo 10

L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 11

Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale è interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.

Articolo 12

Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo è definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.

Articolo 13

A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.

Articolo 14

Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione delle Alpi.

Articolo 15

1. La denuncia del presente Protocollo è ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.

2. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunità Europea il 31 ottobre 2000 nonché dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 17

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLA
DIFESA DEL SUOLO**

PROTOCOLLO "DIFESA DEL SUOLO"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli;

- tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale;

- considerato che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale

- consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

- tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall'altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l'uomo, gli animali e le piante;

- consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

- considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo ha come scopo l'attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

2. Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile

1. nelle sue funzioni naturali, come

- a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi,
- b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio,
- c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive,
- d) mezzo di trasformazione e regolazione per l'apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda,
- e) serbatoio genetico;

2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

3. per garantire il suo utilizzo come:

- a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l'economia forestale;
- b) spazio abitativo e per attività turistiche;
- c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l'approvvigionamento e lo smaltimento;
- d) giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E' necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

3. Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

4. In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

5. Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

2. Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

3. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l'economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell'aria.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 5

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell'informazione reciproca.

2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.

3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Delimitazione di aree

Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

Articolo 7

Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

1. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.
2. Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinché l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la crescita all'esterno.
3. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.
4. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

Articolo 8

Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

1. Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.
2. Occorre limitare il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie.

Articolo 9

Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell'impiego della torba.
2. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.
3. I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

Articolo 10

Delimitazione e trattamento di aree a rischio

1. Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov'è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolture.

Articolo 11

Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi rischio d'erosione

1. Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

2. L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell'uomo e dei beni.

3. In funzione della protezione dell'uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

Articolo 12

Agricoltura, pastorizia e economia forestale

1. Per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

2. Riguardo all'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.

Articolo 13

Misure silvicolturali ed altre misure

1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

Articolo 14

Effetti delle infrastrutture turistiche

1. Le Parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché
 - siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,
 - i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi,
 - le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.
2. Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l'ambiente.
3. Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

Articolo 15

Limitazione degli apporti di inquinanti

1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.
2. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

Articolo 16

Impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucchio

Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucchio e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

Articolo 17

Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.
2. Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Articolo 18

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 19

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

4. Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all'esame delle rispettive tecnologie più idonee.

Articolo 20

Realizzazione di basi di dati armonizzate

1. Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.
2. Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità, e perseguono criteri comparabili di valutazione.
3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

Articolo 21

Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell'osservazione ambientale

1. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.
2. Le Parti contraenti concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.
3. Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

Articolo 22

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 23

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 24

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 25

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 26

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 27

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 28

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO
DELL'ENERGIA**

PROTOCOLLO "ENERGIA"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

- tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

- coscienti che il territorio alpino è un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;
- consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;
- tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;
- considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;
- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;
- convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino;
- coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;
- convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;
- convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

- convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1. In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:
 - a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;
 - b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;
 - c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile:
 - la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie più efficienti,
 - un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,
 - l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;
 - d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di

carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

2. Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.
3. Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.
4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.
5. Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.
6. Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

Articolo 3

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

1. L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.
2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto:
 - a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;
 - b) della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;
 - c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.
2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

3. Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:
- a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;
 - b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
 - c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;
 - d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia;
 - e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;
 - f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;
 - g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c;
 - h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Articolo 6

Fonti energetiche rinnovabili

1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.
2. Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa.
3. Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale.
4. Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Articolo 7

Energia idroelettrica

1. Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

2. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.
3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
4. Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.
5. Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità.

Articolo 8

Energia da combustibili fossili

1. Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.
2. Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.
3. Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia.
4. Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Articolo 9

Energia nucleare

1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o

potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente.

Articolo 10

Trasporto e distribuzione di energia

1. Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino.

2. Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna.

Articolo 11

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 12

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.
2. Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Articolo 13

Concertazione

1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.
2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

Articolo 14

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 15

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino.
2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
2. Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 17

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 18

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 19

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 21

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica

del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 22

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLA
NATURA E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO**

**PROTOCOLLO "PROTEZIONE DELLA NATURA E
TUTELA DEL PAESAGGIO"**

Preambulo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversità ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante;
- coscienti che in vaste aree, modalità e intensità dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie;
- consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si è verificata o potrà verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale;
- consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie;
- coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi;
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;
- convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorità alle esigenze ecologiche, se ciò risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali;
- coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

L'obiettivo del presente Protocollo è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità regenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonché al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a ciò necessaria.

Articolo 2

Impegni fondamentali

In conformità con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile.

Articolo 3

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie

animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.

2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualità delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonché nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Inventari

Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

Articolo 7

Pianificazione paesaggistica

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.
2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati:
 - a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;
 - b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:
 - le misure generali di protezione, gestione e sviluppo,
 - le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e
 - le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.

Articolo 8

Pianificazione

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri

elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

Articolo 9

Interventi nella natura e nel paesaggio

1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione è da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili.

2. In conformità con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 10

Protezione di base

1. Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.

2. In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresì particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico.

3. Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonché di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

Articolo 11

Aree protette

1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.
2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali.
3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.
4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale.

Articolo 12

Rete ecologica

Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

Articolo 13

Protezione di tipi di biotopi

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e

con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi.

2. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.

Articolo 14

Protezione delle specie

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi.

2. Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.

Articolo 15

Divieti di prelievo e di commercio

1. Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonché ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura.

2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonché il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi.

3. Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze:

- a) di carattere scientifico,
- b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale,
- c) di sanità e sicurezza pubblica,
- d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque.

Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione.

5. A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma 1, nonché ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

Articolo 16

Reintroduzione di specie autoctone

1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ciò si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonché per le attività umane.

2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

Articolo 17

Divieti di introduzione

Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Articolo 18**Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche**

Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 19**Misure integrative**

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Capitolo III**Ricerca, formazione e informazione****Articolo 20****Ricerca e osservazione**

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II.
2. Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21**Formazione e informazione**

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV**Attuazione, controllo e valutazione****Articolo 22****Attuazione**

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 23**Controllo del rispetto degli obblighi**

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 24**Valutazione dell'efficacia delle disposizioni**

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V**Norme finali****Articolo 25****Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo**

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 26

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 27

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

Allegato I

Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6

1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi

- 1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi
 - 1.1.0. Indicazioni generali
 - 1.1.1. Liste rosse
 - 1.1.2. Liste delle specie protette per legge
 - 1.1.3. Atlanti di distribuzione
 - 1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche
 - 1.2.0. Indicazioni generali
 - 1.2.1. Liste rosse
 - 1.2.2. Liste delle specie protette per legge
 - 1.2.3. Atlanti di diffusione
 - 1.3. Stato di rilevamento dei biotopi
 - 1.3.0. Indicazioni generali
 - 1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi
 - 1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque
 - 1.4. Stato di rilevamento paesaggistici
 - 1.4.0. Indicazioni generali
 - 1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione
 - 1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale
 - 1.4.3. Aree da risanare
 - 1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi
 - 1.5.1. Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni)
 - 1.5.2. Economia forestale
 - 1.5.3. Caccia
 - 1.5.4. Pesca

2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)

- 2.1. Parchi nazionali

- 2.2. Aree di protezione naturalistica
- 2.3. Aree di protezione paesaggistica
- 2.4. Parchi naturali
- 2.5. Aree di rispetto e di quiete
- 2.6. Componenti protetti del paesaggio
- 2.7. Biotopi protetti
- 2.8. Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive)

3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)

- 3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura
- 3.2. Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni)
- 3.3. Organi consultivi per la protezione della natura
- 3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura
- 3.5. Associazioni per la protezione della natura
- 3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio
- 3.7. Altri

4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)

- 4.1. Diritto costituzionale
- 4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi).

- 4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni
- 4.4. Indicazioni sulle procedure
- 4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori
- 4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc.
- 4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio
- 4.8. Revisioni legislative in atto o programmate

5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)

- 5.1. Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino
- 5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo)
- 5.3. Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione
 - 5.3.1. Indicazioni generali
 - 5.3.2. Programmi a favore delle specie
 - 5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio
- 5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna)
- 5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie
- 5.6. Attività autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie
- 5.7. Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento)

6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)

- 6.0. Indicazioni generali

- 6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura
- 6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura
- 6.3. Pubblicazioni
- 6.4. Altro

7. Conclusioni, raccomandazioni di misure

Allegato II

Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20

- A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali.

Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni

- B. Ricerche sull'efficienza delle aree protette.

Nota: rappresentatività, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica

- C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti.

Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversità biologica

- D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali.

Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina

- E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici.

Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi

- F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Nota: Obiettivi strategici e possibilità di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI
MONTAGNA**

PROTOCOLLO "AGRICOLTURA DI MONTAGNA"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose;

- consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori;

- convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
- convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura;
- in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;
- consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine;
- riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della

popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, - specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.

2. Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3

Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

Le Parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

- a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;
- b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Articolo 4

Ruolo degli agricoltori

Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 7

Incentivazione dell'agricoltura di montagna

1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione

dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.

2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.

Articolo 8

Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

2. Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.

3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.

4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Articolo 9

Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Articolo 10

Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente.
2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.
3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

Articolo 11

Commercializzazione

1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.
2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Articolo 12

Limitazioni della produzione

Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Articolo 13

Economia agricola e forestale come unità

Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:

- a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura;
- b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;
- c) una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Articolo 14

Ulteriori fonti di reddito

Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Articolo 15

Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Articolo 16

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.
5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e

infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo.

6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Articolo 18

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

2. Esse favoriscono in particolare:

- a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura;
- b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.

3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 19

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 20

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 21

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 22

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 23

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 24

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

Allegato

Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18

Ricerca:

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente.

Formazione:

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEL TURISMO**

PROTOCOLLO "TURISMO"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

- coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l'uomo d'oggi;

- considerato che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale;

- considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

- considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

- considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l'ambiente;

- considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

- coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

- coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

- coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

- coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversità;

- coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

- desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Articolo 2

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.
2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.
3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Pianificazione dell'offerta

1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:
 - a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali,

- b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi,
- c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Articolo 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente.
2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta.
3. Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.
4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:
 - a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;
 - b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Articolo 7

Ricerca della qualità

1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.
2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:
 - a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale,
 - b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),

- c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici,
- d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

Articolo 8

Controllo dei flussi turistici

Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Articolo 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Articolo 10

Zone di quiete

Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Articolo 11

Politica alberghiera

Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Articolo 12

Impianti di risalita

1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.
2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Articolo 13

Traffico e trasporti turistici

1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.
2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti.

Articolo 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

1. Piste da sci

1. Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.
2. Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

2. Impianti di innevamento

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Articolo 15

Attività sportive

1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Articolo 16

Deposito da aeromobili

Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Articolo 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Articolo 18

Scaglionamento delle vacanze

1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.
2. A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Articolo 19

Incentivazione dell'innovazione

Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

Articolo 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 21

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 22

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Articolo 23

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:
 - "animatori ecologici",
 - "responsabili della qualità delle stazioni turistiche",
 - "assistenti turistici per persone disabili".

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 24

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 25

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 26

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 28

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una

modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 29

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per il Principato di Monaco:

Per la Repubblica di Slovenia:

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità Europea:

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEI TRASPORTI**

PROTOCOLLO "TRASPORTI"

Preambolo

La Repubblica d'Austria

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato del Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

- consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;
- consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;
- consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;
- consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l'impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;
- consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;
- consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l'operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi;
- consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;
- adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;
- convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;
- nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:
 - a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
 - b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
 - c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;
 - d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
 - e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;

"traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

"impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

"costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;

"grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in Accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;

"strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;

"obiettivi di qualità ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;

"standard di qualità ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;

"indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;

"principio di precauzione": è il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocività per la salute e l'ambiente;

"principio di causalità": inclusa l'imputazione degli effetti indotti è il principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente;

"verifica di opportunità": procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Articolo 3

Trasporti sostenibili e mobilità

1. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità, le Parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:

- a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da
 - aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione;
 - bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate;
 - cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali.
- b) tener conto delle esigenze della società in modo tale da
 - aa) garantire l'accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;
 - bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;
- c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da
 - aa) incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni;
 - bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura esistente;

- cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;
- d) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.

2. In conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a

- a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze,
- b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Articolo 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalità stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche.
2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Le Parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.
2. Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello più idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti,
3. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

Capitolo II

Misure specifiche

A) Strategie, programmi, progetti

Articolo 7

Strategia generale della politica dei trasporti

1. Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:
 - a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità;
 - b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato,
 - c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto,
 - d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.

2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:
 - a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,
 - b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti,
 - c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.

- d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

Articolo 8

Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente Protocollo.

2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell'approvazione del presente Protocollo.

3. Le Parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro Paesi.

B) Misure tecniche

Articolo 9

Trasporti pubblici

Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.

Articolo 10

Trasporto su rotaia e navigazione

1. Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono:

- a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;
- b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
- c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
- d) i sistemi di trasporto intermodali, nonché l'ulteriore sviluppo della ferrovia;
- e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.

2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Articolo 11

Trasporto su strada

1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

- a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e
- b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e
- c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo,
- d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.

Articolo 12

Trasporto aereo

1. Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi del presente Protocollo esse si adoperano affinché venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le Parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. In tale contesto le Parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino.

Articolo 13

Impianti turistici

1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.

2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Articolo 14

Verità dei costi

Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di causalità e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che

- a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;
- b) portino ad un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;
- c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socio-economico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

C) Monitoraggio e controllo

Articolo 15

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento.
2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.

Articolo 16

Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.

2. Le Parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.

3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

Capitolo III

Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Coordinamento ed informazione

Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:

- a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo,
- b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;
- c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti,
- d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Articolo 18

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

2. Nel corso della verifica dell'attuazione del presente Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attività congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente.

4. Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti.

5. Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Articolo 19

Formazione ed informazione dell'opinione pubblica

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Controllo e valutazione

Articolo 20

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 22

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 23

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.

Articolo 24

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 31 ottobre 2000 nonché a partire dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente del Protocollo così emendato.

Articolo 25

Notifiche

In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea :

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie certificate alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria

Per la Repubblica Francese,

Per la Repubblica Federale di Germania,

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato del Liechtenstein,

Per il Principato di Monaco,

Per la Repubblica di Slovenia,

Per la Confederazione Svizzera,

Per la Comunità Europea

